



Decreto n. 402 anno 2020

Prot. n. 51221 del 27.03.2020

#### IL DIRETTORE GENERALE

Richiamato il proprio provvedimento D.D. n. 344 del 9 marzo 2020 con il quale, tenuto conto dei provvedimenti governativi e delle ordinanze locali adottati per il contenimento del contagio da virus COVID-19, si davano indicazioni atte a favorire la drastica riduzione del numero di personale tecnico e amministrativo presente in servizio;

Evidenziato che il provvedimento di che trattasi disponeva, tra l'altro:

- la continuità della funzionalità dei servizi tecnici e amministrativi con modalità a distanza;
- di demandare, nel periodo dal 16 marzo al 3 aprile, salvo modifiche che si fossero rese necessarie, ai Dirigenti preposti alle singole Aree, ai Direttori e ai Responsabili Amministrativi di Dipartimento, ai Presidenti delle Scuole e ai Direttori dei Centri la definizione del contingente NUMERICO del personale che avrebbe dovuto essere in servizio per garantire la funzionalità dei processi e per i quali sia richiesta la presenza fisica;
- la sospensione delle prestazioni ambulatoriali di sorveglianza sanitaria e di sorveglianza medica in forza di quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 8 del 6 marzo 2020 con l'esclusione delle visite pre-assuntive e preventive, le visite per rientro dopo un'assenza superiore a 60 giorni e quelle per casi particolari e specifici;

Dato atto di quanto segue:

- il DPCM emanato in data 11 marzo 2020 ha disposto nuove misure restrittive per il contenimento del virus COVID-19, in vigore dalla data del 12 marzo 2020 ed efficaci fino al 25 marzo 2020, che investono principalmente le attività commerciali e imprenditoriali, prevedendo che, *“fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*; il medesimo decreto richiama quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e) del DPCM 8 marzo contenente la raccomandazione ai datori di lavoro pubblici la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;



- In data 14 marzo 2020 è stato firmato dalle parti sociali il Protocollo per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 negli ambienti di lavoro che dispone in merito alla sorveglianza sanitaria quanto segue:
  - la sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo);
  - vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
  - la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
  - nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST;
  - Il medico competente segnala all'azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;
- il D.L. 17 marzo 2020 art. 87 dispone fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, che il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che conseguentemente limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;
- il DPCM 22 marzo 2020, ribadendo quanto disposto per le pubbliche amministrazioni dall'art. 87 del D.L. 17 marzo 2020, fa divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse;

Vista la nota inviata ai Medici Competenti dal Direttore dell'Area Funzionale Prevenzione Igiene e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro nell'ASL Toscana Centro in cui si raccomanda ai medesimi di attivarsi per l'elaborazione di procedure aziendali utili a soddisfare quanto previsto dal protocollo del 14 marzo;



Ritenuto pertanto necessario riconsiderare le misure già assunte in materia di sorveglianza sanitaria, così da renderle coerenti con le previsioni normative e le raccomandazioni del PISLL;

Ritenuto inoltre che, stante il combinato disposto e la ratio delle norme sopra richiamate sia utile e necessario riprendere le attività delle visite di sorveglianza sanitaria primariamente per il personale che deve recarsi presso i luoghi di lavoro per attività indifferibili ed altrimenti non effettuabili, riprogrammando il calendario delle visite in modo tale da minimizzare o addirittura evitare gli spostamenti di coloro che sono in lavoro agile e comunque rispettando nella programmazione degli accessi all'ambiente sanitario le raccomandazioni sul distanziamento sociale ed il divieto di creare assembramenti, ovvero favorendo gli accessi eventualmente necessari in luoghi diversi da quelli ospedalieri a tutela dei lavoratori sottoposti a visita;

Sentito il Medico Competente Coordinatore;

Dato atto di aver informato del contenuto del presente provvedimento gli RLS;

#### DECRETA

1. Di revocare la sospensione decretata con proprio D.D. n. 344 del 9 marzo 2020 delle prestazioni ambulatoriali di sorveglianza sanitaria e di sorveglianza medica periodica, privilegiando, nel periodo emergenziale, le visite al personale che deve recarsi presso i luoghi di lavoro per attività indifferibili ed altrimenti non effettuabili;
2. Di mantenere in vigore quanto disposto con D.D. n. 344 del 9 marzo 2020 in merito all'effettuazione delle visite pre-assuntive e preventive, delle visite per rientro dopo un'assenza superiore a 60 giorni e di quelle per casi particolari e specifici;
3. Di demandare al medico competente la segnalazione della presenza tra il personale che deve recarsi presso i luoghi di lavoro per attività indifferibili ed altrimenti non effettuabili, nel rispetto della privacy, di soggetti con situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse che ne sconsiglino la presenza presso i luoghi di lavoro nel periodo emergenziale;
4. Di demandare al Medico Competente l'emanazione di una circolare rivolta al personale con tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19, compreso l'utilizzo dei DPI appropriati per il personale che deve recarsi presso i luoghi di lavoro per attività indifferibili ed altrimenti non effettuabili.

F.to Il Direttore Generale  
Dott.ssa Beatrice Sassi